



**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE ED ONORARIE DELLA
PROVINCIA DI PAVIA**

MARZO 2024

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ED ONORARIE
DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

INDICE

Capo I – Principi generali	4
Art. 1 – Finalità	4
Capo II – Norme organizzative	5
Art. 2 - Servizio provinciale delle guardie ecologiche volontarie	5
Art. 3 - Criteri di organizzazione dell'attività delle guardie ecologiche volontarie.....	6
Art. 4 – Compiti del Responsabile provinciale del Servizio di Vigilanza Ecologica Provinciale	7
Art. 5 – I servizi.....	7
Capo III – Ammissione, formazione e assegnazione delle Guardie Ecologiche Volontarie	8
Art. 6 – Modalità di accesso e di nomina	8
Art. 7 – Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie.....	8
Art. 8 – Nomina a guardia ecologica volontaria	8
Art. 9 - Trasferimento delle guardie ecologiche volontarie da altre Province	9
Art. 10 – Rinnovo del decreto e decadenza della nomina.....	9
Art. 11 – Copertura assicurativa.....	10
Art. 12 – Sospensione volontaria e decadenza	10
Art. 13 – Dimissioni e congedo.....	10
Art. 14 – Guardie ecologiche onorarie	10
Art. 15 – Fascicolo matricolare.....	11
Capo IV – Norme di comportamento	11
Art. 16 – Compiti e doveri delle guardie ecologiche volontarie	11
Art. 17 – Codice Deontologico della guardia ecologica volontaria.....	13
Art. 18 – Altri atti d’accertamento	14

Capo V – Abbigliamento, logistica e segni distintivi	14
Art. 19 – Divisa	14
Art. 20 – Uso degli automezzi	15
Art. 21 – Uso dei materiali in dotazione.....	15
Capo VI – Norme disciplinari	15
Art. 22 – Le sanzioni disciplinari	15
Art. 23 – Richiamo verbale	15
Art. 24 – Richiamo scritto.....	16
Art. 25 – Sospensione temporanea dal servizio	16
Art. 26 – Sospensione cautelare e revoca della nomina a guardia ecologica volontaria	17
Art. 27 – Cancellazione delle sanzioni disciplinari.....	18
Art. 28 – Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni.....	18
Art. 29 – Procedura per il ricorso alle sanzioni disciplinari	18
Capo VI – Disposizioni Finali	19
Art. 30 – Disposizioni Finali	19

Capo I – Principi generali

Art. 1 – Finalità

1. La Provincia organizza il servizio volontario di vigilanza ecologica ai sensi dell'art. 3, commi 2, lett. b) e 3, lett. d) della legge regionale 21 maggio 2020, n. 12- Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), riconoscendo la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorendo la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico diffondendo una cultura attiva e di condotta improntate sulla sostenibilità ambientale, al fine di favorire una coscienza civica e di rispetto per la natura, la biodiversità e il territorio, per la loro tutela e per una gestione sostenibile e razionale delle risorse ambientali.
Ciò premesso, il servizio delle guardie ecologiche volontarie (GEV) e onorarie della Provincia di Pavia è disciplinato dal presente regolamento e dalla normativa statale e regionale vigente in materia, in particolare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e L.R. 9 del 28 febbraio 2005 e successive modifiche.
2. Scopi del Servizio sono:
 - a) promuovere la conoscenza della natura e favorire la tutela ambientale; favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali;
 - b) informare sulle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
 - c) garantire l'osservanza delle norme contenute nella Legge Regionale istitutiva del servizio, come da successive modifiche e integrazioni, e delle altre leggi nazionali che prevedono il concorso delle guardie ecologiche volontarie nella vigilanza o nell'attività di accertamento delle violazioni relative, nonché dei regolamenti comunali laddove sia operante una specifica convenzione con la Provincia;
 - d) svolgere attività educative ed informative sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale per favorire la formazione di una coscienza civica attiva e diffondere i principi fondanti lo sviluppo sostenibile;
 - e) collaborare con le Unità Operative del Settore cui spettano le competenze di tutela ambientale dell'Ente (di seguito genericamente definito Settore Ambiente) e il Corpo di Polizia Provinciale per le attività di vigilanza ambientale;
 - f) collaborare con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
 - g) concorrere alla protezione dell'ambiente, alla vigilanza e all'accertamento delle violazioni in materia ecologica, secondo le normative vigenti;
 - h) collaborare con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico;

- i) collaborare con enti anche diversi da quelli organizzatori del servizio, o con associazioni, in materia di educazione ambientale e interazione con i cittadini attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale;
- j) partecipare ad iniziative volte a sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente.

Al fine di tutelare e conservare la biodiversità, le guardie ecologiche volontarie:

1) collaborano alle attività di promozione e realizzazione di interventi di conservazione, anche degli habitat naturali, e per la salvaguardia delle specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

2) collaborano alle attività di sensibilizzazione, informazione dei cittadini e vigilanza di siti importanti per specie o anche habitat a rischio di potenziale disturbo;

3) collaborano ad attività di sensibilizzazione e di realizzazione di interventi per il contenimento di specie esotiche

invasive, sulla base delle normative nazionali e della relativa strategia regionale;

4) partecipano, sulla base di specifica formazione, al programma di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

5) In collaborazione con gli uffici provinciali eseguono controlli nei siti di Rete Natura 2000.

- 3. Nello svolgimento delle attività istituzionali da parte delle guardie ecologiche volontarie va privilegiato l'aspetto preventivo ed educativo, ma hanno anche il compito di accertare e sanzionare i comportamenti dei singoli che si pongono in contrasto con le leggi di tutela dell'ambiente.
- 4. Al fine di migliorare il livello e la qualità del servizio, sono ammessi, anche con lo strumento delle convenzioni, accordi tra enti organizzatori.
- 5. Per il raggiungimento delle finalità citate, la Provincia può collaborare, anche attraverso la stipula di Convenzioni con la Comunità Montana, con gli Enti di gestione dei parchi ed aree protette, nonché con Organizzazioni non lucrative e di volontariato che operano nel settore della tutela dell'ambiente.
- 6. A tutte le guardie ecologiche in servizio ai sensi della L.R. 21 maggio 2020 n. 12- Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005 n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e s.m.i., devono essere affidati i poteri di accertamento.

Capo II – Norme organizzative

Art. 2 - Servizio provinciale delle guardie ecologiche volontarie

1. La Provincia di Pavia:

- a) Organizza i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie;

- b) conferisce gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie, rilascia i tesserini di riconoscimento e consegna alle guardie ecologiche volontarie il distintivo rilasciato dalla Regione;
 - c) approva annualmente il programma delle attività da svolgere, la relazione e il rendiconto finale delle attività svolte da presentare alla Regione;
 - d) assicura la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche volontarie.
2. La gestione amministrativa ed operativa delle guardie ecologiche volontarie è curata da un servizio o struttura analoga dell'Amministrazione provinciale di seguito definito "Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria Provinciale".
 3. Il Dirigente del Settore Ambiente nomina un funzionario del Settore stesso quale responsabile provinciale del coordinamento di tutte le attività delle guardie ecologiche volontarie di seguito definito "Responsabile Provinciale del Servizio".
 4. La sede del Servizio è stabilita presso una Unità Operativa del Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità (attualmente la U.O. Attività Estrattive, Polizia Mineraria, Vigilanza Volontaria, in Piazza Italia 5, Pavia).
 5. Le funzioni di organizzazione logistico-amministrativa del servizio e delle attività d'istituto delle guardie ecologiche dell'Ente spettano al Responsabile Provinciale che, d'intesa con il Dirigente del Settore Ambiente, coordina il regolare espletamento delle funzioni, dei compiti e delle attività del servizio impartendo le direttive e le istruzioni necessarie, in conformità agli indirizzi politico-amministrativi degli Organi di Governo e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, comprese quelle di fonte regionale destinate all'organizzazione ed all'acquisto di mezzi e attrezzature.
 6. Il servizio di guardia ecologica volontaria è organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale, è prestato in forma personale e gratuita e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

Art. 3 - Criteri di organizzazione dell'attività delle guardie ecologiche volontarie

1. Sulla base delle esigenze territoriali e delle guardie ecologiche volontarie operanti, il Dirigente del Settore Ambiente definisce con proprio atto il numero e i confini degli ambiti territoriali, il numero e la sede delle guardie ecologiche volontarie ed il territorio di competenza per le attività istituzionali.
2. Ferma restando la competenza generale estesa a tutto il territorio provinciale, la guardia ecologica volontaria svolge la propria attività di norma nell'ambito territoriale assegnato e nell'arco temporale definiti nell'apposito Ordine di Servizio.

Art. 4 – Compiti del Responsabile Provinciale del Servizio di Vigilanza Ecologica Provinciale

Oltre a quanto disposto in altri articoli del presente Regolamento il Responsabile Provinciale del Servizio di Vigilanza Ecologica:

- a) verifica l'operato delle GEV e vigila sul buon andamento del Servizio;
- b) coadiuva il Dirigente del Settore Ambiente nello svolgimento delle funzioni derivanti dal presente regolamento;
- c) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
- d) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove espletarli, nonché le modalità e la durata, temperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
- e) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al Servizio;
- f) tiene i contatti con gli uffici competenti per l'espletamento dell'iter amministrativo e/o giudiziario conseguente ai verbali redatti dalle guardie ecologiche volontarie;
- g) richiede, all'occorrenza, il rinnovo della nomina a guardia giurata rilasciata dalla Prefettura, alla nomina di Guardia Ecologica Volontaria da parte del Presidente della Provincia e cura il rilascio dei tesserini di riconoscimento;
- h) cura il rendiconto annuale dei fondi da trasmettere alla Regione entro il termine richiesto, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- i) predispone, se necessario, programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previa accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.

Art. 5 – Servizi

1. I servizi devono essere coerenti con le linee di indirizzo definite dalla Provincia e con i programmi operativi stabiliti dal Responsabile provinciale.
2. La guardia ecologica volontaria deve assicurare almeno 168 ore di servizio annue, dando comunicazione della disponibilità di giornate ed orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il responsabile del servizio.
3. I servizi vengono organizzati dal Responsabile Provinciale sulla base delle disponibilità di giorni ed orari indicati dalle guardie ecologiche volontarie. La variazione del servizio nella programmazione mensile ha carattere straordinario.
4. I servizi sono formalizzati tramite un ordine di servizio portato al seguito dalla guardia ecologica volontaria; il Responsabile provinciale può apportare modifiche agli ordini di servizio per esigenze contingenti.
5. La guardia ecologica volontaria, che per esigenze personali non prevedibili né procrastinabili, è impossibilitata a svolgere il servizio programmato mensilmente deve richiedere lo spostamento del servizio o il suo esonero al Responsabile provinciale del Servizio.

6. Il servizio di vigilanza di norma è svolto preferibilmente da una squadra composta da due guardie; eventuale deroga può essere assentita dal responsabile del servizio per motivata esigenza.
7. Per motivi di sicurezza e di controllo da parte delle Forze dell'Ordine la guardia ecologica durante il servizio deve essere sempre reperibile e contattabile mediante telefono cellulare.
8. Ogni attività svolta dalle guardie deve essere indicata nel rapporto di servizio che, unitamente alle copie dei processi verbali eventualmente compilati, deve essere consegnato al Responsabile Provinciale entro le quarantotto ore successive al termine del servizio.
9. Al termine di ogni mese, entro i primi 15 giorni del mese successivo, la guardia ecologica dovrà inoltrare al Responsabile Provinciale, compilando l'apposito modulo, il rapporto di servizio riportante anche le ore di servizio effettivamente prestate.

Capo III – Ammissione, formazione e assegnazione delle Guardie Ecologiche Volontarie

Art. 6 – Modalità di accesso e di nomina

1. Le Guardie Ecologiche sono guardie non armate incaricate dalla Provincia di Pavia a svolgere le funzioni contenute del presente Regolamento, a titolo volontario e gratuito, nell'ambito della circoscrizione territoriale della Provincia di Pavia. Al Servizio possono accedere tutte le persone di età superiore ai diciotto anni che, avendo frequentato idoneo corso e superato l'esame di cui all'art. 5 della L.R.21 maggio 2020, n. 12- Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 e succ. modif., ottengono il decreto prefettizio di approvazione della nomina a guardia giurata, nonché l'incarico di guardia ecologica volontaria assegnato con Decreto del Presidente della Provincia.
2. Sono requisiti essenziali:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver subito condanne penali definitive;
 - d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendano idonea al Servizio;
 - e) essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;
 - f) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;
 - g) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale;
 - h) conseguire la nomina a guardia giurata.

La guardia ecologica di primo incarico effettua le prime ottantaquattro ore di servizio in affiancamento ad almeno una guardia ecologica che abbia svolto un minimo di due anni continuativi di servizio. In caso di indisponibilità di guardie ecologiche aventi i requisiti di cui al primo periodo, l'ente organizzatore garantisce l'affiancamento con guardie ecologiche volontarie che prestano servizio presso altri enti organizzatori o con personale idoneo dello stesso ente.

Art. 7 – Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie

1. Il candidato che ha superato l'esame finale del corso di formazione assume la qualifica di aspirante guardia ecologica volontaria.

2. Può partecipare alle riunioni di programmazione delle attività ed agli interventi sul territorio ma senza svolgere compiti che richiedano il possesso della qualità di pubblico ufficiale.
3. Il decreto di guardia particolare giurata è richiesto alla Prefettura non appena superato l'esame del corso. Tuttavia esso non è consegnato all'aspirante se non è decorso un periodo di effettivo tirocinio.
4. L'aspirante guardia ecologica volontaria è tenuta a comunicare tempestivamente alla provincia eventuali mutamenti relativi ai propri requisiti (di cui all'art. 6 comma 2).

Art. 8 – Nomina a guardia giurata e incarico di guardia ecologica volontaria

1. Conclusa la procedura per il rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata e superato il periodo di tirocinio da parte dell'aspirante, il Presidente della Provincia adotta il provvedimento di nomina a guardia ecologica volontaria e rilascia il tesserino di riconoscimento, i segni distintivi e l'equipaggiamento previsto.

Art. 9 - Trasferimento delle guardie ecologiche volontarie da altre Province

1. La guardia ecologica volontaria in servizio in altra Provincia può chiedere il trasferimento presso la Provincia di Pavia qualora vi elegga domicilio.
2. Il Dirigente del Settore **Ambiente** si pronuncia, sentito il Responsabile del servizio, valutate le esigenze del servizio di vigilanza ecologica volontaria provinciale, i requisiti di idoneità fisica, i precedenti di servizio, le motivazioni dell'interessato ed acquisito il parere positivo della Provincia/Ente di provenienza.
3. In caso di accoglimento dell'istanza la nomina è comunque subordinata al rilascio della voltura del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.
4. In tale ipotesi l'obbligo di formazione iniziale della guardia ecologica volontaria viene considerato assolto dalla Provincia/Ente di origine, se effettivamente svolto.

Art. 10 – Rinnovo del decreto e decadenza della nomina

1. L'istanza al Prefetto per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) richiesta di rinnovo sottoscritta dal Presidente della Provincia di Pavia;
 - b) richiesta di rinnovo sottoscritta dalla guardia ecologica volontaria;
 - c) giudizio positivo sull'attività annuale della guardia ecologica volontaria redatto dal funzionario Responsabile provinciale.
2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti è ostativo al rinnovo.
3. Il giudizio complessivo sull'attività della guardia tiene conto anche della partecipazione ai corsi di aggiornamento e alle riunioni del gruppo.

4. Si ha l'automatica decadenza dalla nomina a guardia ecologica volontaria e la cessazione dal servizio nel caso di mancato rinnovo del decreto di guardia particolare giurata.

Art. 11 – Copertura assicurativa

1. Tutte le guardie ecologiche volontarie sono assicurate a cura della Regione Lombardia per la responsabilità civile verso terzi, per l'uso dei mezzi di servizio e contro i rischi di infortuni nell'espletamento del servizio.

Art. 12 – Sospensione volontaria e decadenza

1. La sospensione volontaria è concessa, nei limiti temporali di validità del decreto prefettizio, a richiesta della guardia ecologica volontaria, per gravi e motivate ragioni personali o lavorative ed implica la temporanea sospensione dal servizio per un periodo complessivo, massimo, di 12 mesi.
2. La guardia ecologica volontaria in qualsiasi momento può rinunciare al periodo di sospensione volontaria accordato, previa comunicazione al Servizio provinciale.
3. Qualora al termine del periodo di sospensione volontaria, la guardia ecologica volontaria non rientri in servizio, essa si considererà automaticamente decaduta dalla nomina con conseguente cessazione del servizio.

Art. 13 – Dimissioni e congedo

1. In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a guardia ecologica volontaria l'interessato deve darne comunicazione scritta al Servizio provinciale, tale comunicazione non ha vincoli di preavviso o forme particolari, essa deve però essere resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.
2. Le dimissioni devono essere precedute o contestuali alla riconsegna del tesserino di riconoscimento, del distintivo e di eventuale materiale avuto in consegna o in uso a qualsiasi titolo dalla Provincia.
3. Le guardie ecologiche possono permanere in servizio in base alle condizioni fisiche e alla tipologia delle mansioni assegnate, non oltre gli ottantacinque anni di età, al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età le guardie ecologiche ancora in servizio decadono, in ogni caso dall'incarico.
4. La guardia ecologica volontaria congedata perde la qualifica di pubblico ufficiale e guardia giurata, ma può svolgere servizio onorario e partecipare ad attività educative o manifestazioni in rappresentanza delle guardie ecologiche volontarie.

Art. 14 – Guardie ecologiche onorarie

1. Le guardie ecologiche volontarie che abbiano svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all'ente di appartenenza l'iscrizione nell'elenco provinciale delle guardie ecologiche onorarie.

2. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all'ente per collaborare in attività di informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale, nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla, raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale.
3. Il Responsabile Provinciale del Servizio assicura il coordinamento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie; in particolare la guardia ecologica onoraria partecipa alle riunioni periodiche e segnala eventuali problemi o esigenze riscontrate durante l'attività pratica, formulando proposte migliorative ed innovative per la totalità delle guardie ecologiche volontarie.
4. Le guardie ecologiche onorarie cessano di prestare la loro collaborazione al compimento degli ottantacinque anni di età, salvo la minor età determinata dalla Provincia sulla base delle condizioni fisiche e della tipologia delle mansioni assegnate.

Art. 15 – Fascicolo matricolare

1. Per ogni guardia ecologica volontaria, a cura del Servizio provinciale, è istituito e custodito un fascicolo matricolare, cartaceo e/o elettronico, in cui vengono annotati e raccolti atti e scadenze relativi al servizio, quali: generalità, residenza, gruppo di appartenenza e trasferimenti, corsi frequentati, specializzazioni, adesioni ad attività di protezione civile, scadenze e rinnovi del decreto di guardia giurata e nomina a guardia ecologica volontaria, posizione di guardia ecologica onoraria, incarichi particolari svolti, sanzioni ed annotazioni disciplinari, riconoscimenti, vestizioni e materiale assegnato ed altre notizie utili.
2. Il fascicolo matricolare è conservato per cinque anni dalla cessazione dal servizio a qualunque titolo sia avvenuta, ovvero per le guardie onorarie dalla cessazione di ogni partecipazione alle attività riservate a tale ruolo.

Capo IV – Norme di comportamento

Art. 16 – Compiti e doveri delle guardie ecologiche volontarie

1. In servizio la guardia ecologica volontaria deve:
 - a) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo il servizio concordato (ordine di servizio), fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dal Responsabile Provinciale del Servizio;
 - b) operare secondo criteri di prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo, collaborando con le altre guardie ecologiche e con il Responsabile Provinciale del Servizio;
 - c) osservare gli obblighi derivanti dalla qualifica di pubblico ufficiale;
 - d) indossare correttamente la divisa assegnata;
 - e) compilare in modo chiaro e completo le relazioni di servizio ed i verbali, trasmettendoli tempestivamente al Responsabile del Servizio Provinciale;

- f) partecipare attivamente alle attività formative e di aggiornamento, nonché alle riunioni periodiche;
 - g) osservare la massima diligenza nella custodia, uso e conservazione di materiali, mezzi e attrezzature. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Servizio provinciale e, ove il caso lo richieda, denunciati alle autorità competenti;
 - h) assicurare almeno centosessantotto (168) ore di servizio annue, dando comunicazione della disponibilità di giornate e orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il responsabile Provinciale del Servizio;
 - i) compilare in modo chiaro e completo, sottoscrivendoli, i verbali, i rapporti e gli atti di servizio facendoli pervenire senza ritardo all' Ufficio di competenza e al Responsabile Provinciale del Servizio;
 - j) qualificarsi come "guardia ecologica volontaria (od onoraria) della Provincia di Pavia", vestendo l'uniforme o esibendo il documento di riconoscimento regionale ed il tesserino provinciale rilasciato dal Servizio e portando comunque in modo visibile il distintivo regionale anche nel caso di servizi in abiti civili;
 - k) operare, nei rapporti con i cittadini, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità;
 - l) collaborare con il coordinatore e le altre guardie ecologiche volontarie ai fini del miglior svolgimento del servizio;
 - m) partecipare attivamente ai corsi di aggiornamento e di specializzazione comunicati dal Servizio, e sostenere eventuali esami finali per il conseguimento di un attestato che andrà consegnato all'Ufficio di competenza;
 - n) comunicare mediante autodichiarazione il possesso dei requisiti fisici minimi per l'ammissione o la permanenza in servizio in ottemperanza alla circolare regionale del 22/06/2021 n. 3 avente ad oggetto "Linee guida per la definizione dei requisiti fisici minimi delle GEV" (art. 2 comma 1 lettera d e art. 4 comma 1 lettera a bis della L.R. 9/2005)
 - o) osservare le altre norme del presente regolamento e le disposizioni di servizio della Provincia, oltre che le altre norme previste dalle leggi e altre normative applicabili.
2. La guardia ecologica volontaria non può portare armi durante il servizio, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi per altri titoli. L'infrazione a tale divieto comporta la sospensione temporanea delle funzioni e, in caso di recidiva, la revoca della nomina.
 3. È fatto divieto alle guardie ecologiche volontarie, al di fuori del servizio, di indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come una guardia ecologica volontaria in servizio, nonché di effettuare qualsivoglia intervento qualificandosi come tale, adoperandosi, esclusivamente ed all'occorrenza in caso di necessità ed urgenza, alla tempestiva segnalazione al numero di Pronto intervento degli enti competenti.

4. La guardia ecologica volontaria sia in servizio che al di fuori di esso è tenuta a rispettare il codice deontologico indicato al successivo articolo.

Art. 17 – Codice Deontologico della guardia ecologica volontaria

1. La guardia ecologica volontaria:

- a) svolge i propri compiti sempre mantenendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità, trasparenza e cortesia; ha una condotta irreprensibile ed opera con senso di responsabilità; si astiene da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro della Provincia; anche fuori dal servizio mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni;
- b) non cerca di imporre i propri valori morali ma propone comportamenti di salvaguardia della natura e promuove la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entra in contatto;
- c) collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita del suo gruppo, prende parte alle riunioni per dare il proprio libero apporto e verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo; evita di fornire od omettere informazioni tali da pregiudicare la leale collaborazione verso il servizio provinciale e le altre guardie;
- d) segue le direttive della Provincia assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- e) agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori;
- f) si prepara con impegno, aderendo alle iniziative di formazione che vengono svolte dalla Provincia e ricorrendo a forme di auto aggiornamento se necessario;
- g) osserva il segreto d'ufficio e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività;
- h) rispetta le leggi nonché il regolamento e le norme di servizio e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato svolto;
- i) svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare;
- j) quando è in divisa ha particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro della Provincia che rappresenta;
- k) in nessun caso e per nessuna ragione, è ammesso qualificarsi come guardia ecologica volontaria per scopi privati o per attività di altro genere;
- l) non è ammesso apportare modifiche alla divisa in uso né apporre distintivi non assegnati o preventivamente approvati dalla Provincia.

Art. 18 – Altri atti d'accertamento

1. Ai sensi della Legge 689/81 le guardie ecologiche volontarie, in quanto addetti al controllo sull'osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa, possono procedere a:
 - a) assunzioni di informazioni;
 - b) ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora;
 - c) rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
 - d) sequestro delle cose atte a formare oggetto di confisca nei modi e nei limiti previsti per legge.
2. Nell'espletare tali atti le guardie ecologiche volontarie devono assolutamente rispettare le garanzie di legge ed in particolare:
 - a) rispettare la privata dimora e la proprietà privata ricercando l'espresso consenso dell'avente diritto, pertanto non è possibile scavalcare recinzioni, siepi vive o qualsiasi altro stabile riparo posto a tutela di fondi altrui o entrare in altri immobili adibiti a luogo di lavoro;
 - b) non procedere a perquisizioni (nel senso di ricercare cose occulte o non facilmente acquisibili) su persone, zaini, borse o bagagliai di auto e simili, a meno che non vi sia l'espresso e spontaneo consenso della persona interessata;
 - c) non procedere ad attività che possono mettere a repentaglio la propria e l'altrui incolumità fisica.

Capo V – Abbigliamento, logistica e segni distintivi

Art. 19 – Divisa

1. La divisa delle guardie ecologiche volontarie è autorizzata dalla Regione Lombardia con apposita delibera regionale.
2. La guardia ecologica volontaria indossa nei servizi la divisa in dotazione apponendo lo stemma metallico rilasciato dalla Regione Lombardia ed esibisce in caso di intervento la tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia di Pavia.
3. In casi eccezionali il Responsabile provinciale può autorizzare l'uso di abiti personali diversi dalla divisa, fatto comunque salvo l'uso della tessera di riconoscimento per l'identificazione della guardia ecologica volontaria.
4. È fatto divieto di indossare la divisa al di fuori del servizio ad eccezione di partecipazione a cerimonie, manifestazioni o altre occasioni espressamente autorizzate dal Responsabile provinciale.
5. La guardia ecologica ha facoltà, a sue spese, di acquistare capi di abbigliamento identici a quelli assegnati dal Servizio provinciale, dandone ad esso comunicazione.
6. Il completamento della vestizione ed il rinnovo dei capi usurati avverranno compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Servizio provinciale.
7. Non possono essere indossati con la divisa capi di abbigliamento o accessori diversi da quelli definiti dal Servizio provinciale.

8. Tutti i capi di vestiario e gli accessori assegnati devono essere riconsegnati in caso di cessazione del servizio.

Art. 20 – Uso degli automezzi

1. Le guardie ecologiche utilizzano gli automezzi della Provincia di Pavia dedicati al Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria o, in caso di necessità, è possibile utilizzare altri automezzi della Provincia, previa assegnazione del Dirigente o del Responsabile Provinciale del Servizio delegato, rispettando le norme vigenti che ne regolano l'uso in dotazione al Servizio. L'utilizzo degli automezzi è consentito solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi disposti dal Responsabile Provinciale del Servizio rispettando le norme vigenti che ne regolano l'uso.
2. È vietato trasportare persone estranee sugli automezzi in dotazione salvo evidenti e giustificate ragioni di servizio.
3. L'uso degli automezzi è subordinato alla puntuale compilazione del registro di viaggio che dovrà rimanere depositato sulla vettura.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in uso avverrà su disposizione del Servizio provinciale pertinente e sarà effettuata presso le ditte convenzionate con la Provincia di Pavia. Si provvederà, di norma, al rifornimento di carburante presso i distributori convenzionati utilizzando l'apposita tessera.
5. La guardia ecologica volontaria, qualora necessario, può essere autorizzata dal Responsabile Provinciale del Servizio all'uso del proprio automezzo privato. L'uso del proprio automezzo da parte della guardia ecologica volontaria solleva da ogni responsabilità la Provincia di Pavia per qualsiasi danno, derivante dal suo utilizzo, a terzi, al conducente, ai trasportati ed al mezzo stesso.
6. Le guardie ecologiche volontarie svolgono il proprio servizio entro i limiti territoriali della Provincia di Pavia, e solo in casi di necessità, e previa autorizzazione del Responsabile Provinciale del Servizio, possono esercitare le loro funzioni al di fuori di detti confini.

Art. 21 – Uso dei materiali in dotazione

1. Tutti i materiali di cui sono dotate le guardie rimangono di proprietà della Provincia di Pavia e la loro assegnazione deve essere riportata su apposito registro, indicando la guardia ecologica che temporaneamente utilizza il materiale e lo stato di conservazione dello stesso.
2. La guardia ecologica volontaria, nella custodia e conservazione di materiali, attrezzature e mezzi è tenuta ad osservare la massima diligenza; eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Servizio provinciale e, ove il caso lo richieda, denunciati alle autorità competenti.

Capo VI – Norme disciplinari

Art. 22 – Le sanzioni disciplinari

In ottemperanza all'art. 9 della R.L. l'incarico di GEV può essere sospeso, da un minimo di 15 ad un massimo di 60 giorni, o revocato, secondo la presente disciplina:

1. Le violazioni, da parte delle guardie ecologiche volontarie, degli obblighi disciplinati nel presente Regolamento danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione del servizio;
 - d) revoca dell'incarico.
2. La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Provincia o per il Servizio.

Art. 23 – Richiamo verbale

1. Il richiamo verbale consiste in un ammonimento orale con cui vengono punite lievi mancanze non abituali od omissioni di lieve entità causate da negligenza.
2. Il richiamo verbale può essere inflitto senza obbligo di rapporto dal Responsabile Provinciale del Servizio e/o da ogni dipendente del Servizio provinciale con compiti di coordinamento o gestione delle guardie ecologiche volontarie. In questo ultimo caso la sanzione inflitta va comunicata al Responsabile Provinciale del Servizio che informa il Dirigente del Settore Ambiente.

Art. 24 – Richiamo scritto

1. Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
 - a) la reiterazione di lievi mancanze;
 - b) la negligenza in servizio;
 - c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
 - d) gli illeciti di cui si ha competenza alla vigilanza e controllo;
 - e) l'inosservanza al codice deontologico.
2. Tale richiamo è formulato mediante lettera del Responsabile provinciale del Servizio e comunicata al Dirigente del Settore Ambiente.
3. Del richiamo scritto è inserita copia nel fascicolo matricolare.

Art. 25 – Sospensione temporanea dal servizio

1. La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo minimo di 15 giorni fino ad un massimo di 60 giorni
2. La sospensione temporanea comporta il ritiro della tessera di riconoscimento provinciale e la comunicazione alla Prefettura.
3. Dell'irrogazione della sospensione temporanea si tiene conto in sede di rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.
4. La sospensione temporanea è inflitta nei seguenti casi:
 - a) violazione, di particolare gravità, delle prescrizioni del precedente articolo;
 - b) reiterazione di comportamenti che abbiano dato luogo all'applicazione del richiamo scritto;

- c) inosservanza dei doveri d'ufficio;
 - d) abuso d'autorità;
 - e) accertata reiterazione di comportamenti vessatori verso i colleghi;
 - f) gravi irregolarità in servizio;
 - g) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - h) abuso di sostanze alcoliche;
 - i) partecipare in divisa o durante il servizio a manifestazioni, di qualunque genere, senza autorizzazione della Provincia ovvero esprimere in divisa o durante il servizio opinioni lesive della dignità di istituzioni o persone, o comunque sconvenienti per il decoro della funzione esercitata;
 - j) pubblicare, senza autorizzazione del Responsabile Provinciale del Servizio, su mezzi di comunicazione di qualsiasi tipo notizie, commenti, sigle di riconoscimento, foto o filmati ricollegabili al servizio GEV e all'Ente di appartenenza.
5. La sospensione temporanea è inflitta dal Responsabile del Servizio Provinciale e comunicata per conoscenza al Dirigente del Settore Ambiente.
6. La nomina a guardia ecologica volontaria è revocata quando la mancanza è particolarmente grave o vi è la reiterazione di infrazioni, per le quali è prevista la sospensione o in presenza di condotta riprovevole, quando alla guardia ecologica volontaria è stata, in precedenza, irrogata una sospensione temporanea.

Art. 26 – Sospensione cautelare e revoca della nomina a guardia ecologica volontaria

1. La guardia ecologica volontaria, sottoposta a procedimento penale, quando la fattispecie di reato sia particolarmente grave, viene sospesa cautelativamente dal servizio sino alla definizione del procedimento.
2. La sospensione cautelare comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento provinciale, della divisa e delle altre dotazioni, nonché la comunicazione alla Prefettura.
3. La condanna penale comporta la revoca della nomina a guardia ecologica volontaria.
4. La nomina è altresì revocata nel caso di perdita dei requisiti del decreto prefettizio di guardia giurata o qualora, durante il periodo di validità del decreto prefettizio, venga a mancare uno dei requisiti necessari per il suo rinnovo.
5. La revoca è altresì disposta, senza procedimento disciplinare, qualora sia palesemente accertata la crisi del rapporto fiduciario tra la Provincia ed il volontario. In tale ipotesi il Responsabile Provinciale del Servizio, esaminati i fatti e previo contraddittorio, vi provvede con atto motivato. La guardia ecologica volontaria può fare ricorso a tale provvedimento al Dirigente del Settore Ambiente entro i termini e secondo le modalità dell'art. 29. Nelle more del contraddittorio o del ricorso, la guardia è sospesa dal servizio.
6. La revoca della nomina comporta l'impossibilità di riacquisire la nomina, fatto salvo il caso della riabilitazione di cui all'articolo seguente.

Art. 27 – Cancellazione delle sanzioni disciplinari

1. In via amministrativa può essere richiesta, dalla guardia ecologica volontaria, la cancellazione della sanzione disciplinare dopo un periodo senza sanzioni di cinque anni, nel caso di sospensione, e di due anni negli altri casi, sempre che l'interessato abbia dato prova nel periodo di una costante buona condotta.
2. La decisione spetta al Responsabile Provinciale del Servizio, sentito il Dirigente del Settore.

Art. 28 – Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni

1. Il richiamo scritto, la sospensione temporanea dal servizio e la revoca della nomina sono applicati con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto con la previsione di un termine non inferiore a quindici giorni per far pervenire scritti difensivi o per chiedere di essere personalmente sentito.
2. Nell'ipotesi in cui le controdeduzioni o l'audizione siano valutate in senso favorevole alla guardia ecologica volontaria, si procede all'archiviazione del caso.
3. Nell'ipotesi di infrazione sanzionata con la sospensione temporanea dal servizio o revoca della nomina, il Dirigente del Settore può avviare l'inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento al Responsabile Provinciale del Servizio. Egli, in qualità di funzionario istruttore, ha il compito di contestare gli addebiti e raccogliere le giustificazioni nei termini di cui sopra, nonché svolgere gli accertamenti del caso presentando entro trenta giorni gli atti raccolti al Dirigente con le opportune osservazioni.
4. L'organo competente ad infliggere la sanzione deve tener conto di tutte le circostanze, dei precedenti disciplinari e di servizio.
5. La sanzione disciplinare più grave del richiamo verbale è iscritta nel fascicolo personale della guardia ecologica volontaria.

Art. 29 – Procedura per il ricorso alle sanzioni disciplinari

1. Avverso il richiamo scritto, la sospensione temporanea delle funzioni e la revoca dalla nomina è ammesso ricorso del destinatario della sanzione.
2. Il ricorso deve essere presentato in carta libera e nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della sanzione, pena irricevibilità, al Servizio provinciale per l'inoltro all'organo competente alla sua trattazione.
3. Il Dirigente del Settore è l'organo competente all'esame del ricorso.
4. L'organo competente decide sulla base degli atti del procedimento disciplinare entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il Dirigente del Settore può delegare l'esame degli atti e l'eventuale audizione della guardia ecologica volontaria, laddove richiesta nel ricorso, a funzionari diversi da quelli precedentemente incaricati del procedimento disciplinare.

Capo VII – Disposizioni finali

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Il servizio svolto dalle guardie ecologiche non dà titolo ad alcuna forma di retribuzione e, per quanto attiene all'attività disciplinata dal presente regolamento, la qualifica di guardia ecologica non presuppone, non si qualifica e non costituisce, a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o a contenuto patrimoniale con la Provincia di Pavia.
2. In relazione a quanto eventualmente non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti.
3. Il presente regolamento è consegnato a ciascuna guardia ecologica volontaria e guardia ecologia onoraria ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio online della Provincia di Pavia.